

STATUTO

**L'INFANZIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NISCEMI CL VIA LE MOLI 33

Numero REA: CL - 97775

Codice fiscale: 01779580859

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2007 - Statuto completo	2
--	---

N. 44.573	REPERTORIO	N. 15.417 RACCOLTA
	COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasette il giorno trentuno	
	meſe di Agoſto (31.08.2007).	
	In Niſcemi e nel mio Studio in Via Verdi n.9.	
	Innanzi a me Dottor FILIPPO FERRARA , Notaio in Niſcemi, i-	
	ſcritto al Collegio del Diſtretto Notarile di Caltagirone,	
	SONO PRESENTI	
	- SPINELLO VINCENZO , nato a Niſcemi il ventinove maggio mil-	
	lenovecentoſeſſantaquattro, reſidente a Niſcemi, in Via XX	
	Settembre n. 319, codice fiſcale SPN VCN 64E29 F899J,	
	- SPINELLO GIUSEPPE , nato a Niſcemi il trentuno marzo mille-	
	novecentoquaranta, reſidente a Niſcemi, in Via Q. Sella n.	
	25, codice fiſcale SPN GPP 40C31 F899M,	
	- PLACENTI ALFONSA , nata a Niſcemi il diciſette febbraio	
	millenovecentocinquanteſette, reſidente a Niſcemi, in Via V.	
	Li Muli n. 1, codice fiſcale PLC LNS 57B57 F899I,	
	- CASSERO ROSARIO , nato a Niſcemi il diciotto febbraio mille-	
	novecentocinquanteuno, reſidente a Niſcemi, in Viale Mario Go-	
	ri n. CN, codice fiſcale CSS RSR 51B18 F899N.	
	I medeſimi, cittadini italiani, della cui identiſa' perſonale	
	io Notaio ſono certo, mi fanno richieſta perche' riceva que-	
	ſto atto, col quale convergono e ſtipulano quanto ſegue:	
	ART.1 - (denominazione Sociale).	

	E' costituita tra i comparenti una societa' cooperativa sot-	
	to la denominazione:	
	L'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	
	ART.2 - (Sede Sociale).	
	La societa' ha sede in Niscemi, con indirizzo nella Via Le	
	Moli n. 33.	
	La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Organo Am-	
	ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove, e modificare l'indirizzo sociale all'interno del Comu-	
	ne costituente sede sociale.	
	ART.3 - (Durata).	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra'	
	essere m1orogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART.4 (Scopo mutualistico).	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/	
	1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'in-	
	teresse generale della Comunita' alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo	
	spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualita' senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	

	in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	ART.5 (Oggetto sociale).	
	Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei	
	soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come og-	
	getto primario la promozione umana e l'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanita-	
	ri ed educativi, nonche' lo svolgimento di attivita' diverse	
	-agricole, industriali, commerciali o di servizi purché fina-	
	lizzate queste ultime all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	Piu' in particolare, nel quadro delle dette finalita' prima-	
	rie ed entro i limiti dettati dalla legge 381/91 ed ogni al-	

	tra normativa in materia di cooperative sociali, essa si pro-	
	pone di svolgere le seguenti attivita':	
	- l'organizzazione e la gestione, sia in proprio che per con-	
	to terzi, di asili nido, di "sezioni primavera" (intendendosi	
	per tali gli asili rivolti specificatamente ai bambini dai	
	due ai tre anni), scuole materne ed elementari, nonche' di	
	corsi di istruzione in genere per ogni livello culturale e	
	per persone di ogni eta';	
	- l'attivita' di assistenza ai bambini e giovani nelle colo-	
	nie;	
	- la gestione di servizi scolastici, doposcuola per l'infan-	
	zia e giovani di ogni eta' e baby parking;	
	- l'attivita' di ludoteca, laboratori teatrali, musicali, di	
	arte e pittura, ed in genere ogni attivita' che possa essere	
	utile allo sviluppo della personalita' e della creativita'	
	del bambino;	
	- l'attivita' di educazione fisica e psico-motoria attraverso	
	anche la gestione di palestre, centri ginnici, centri sporti-	
	vi specializzati, piscine, ed ogni altra struttura utile a	
	tal fine;	
	- l'assistenza e l'attivita' educativa specificatamente ri-	
	volta ai soggetti portatori di handicap e diversamente abili,	
	anche al fine del loro reinserimento nella vita normale;	
	- l'attivita' di assistenza ai ragazzi svantaggiati, promuo-	
	vendo corsi di recupero scolastico, al fine di combattere la	

	dispersione scolastica;	
	- l'attivita' di assistenza agli emigrati ed immigrati al fi-	
	ne di tutelare i loro diritti nell'ambito del territorio ita-	
	liano e nei relativi paesi di appartenenza, favorendo il col-	
	legamento tra gli stessi e le loro famiglie, curare la loro	
	istruzione per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale per	
	l'assistenza ai giovani ed alle persone di ogni eta';	
	- la gestione di manifestazioni di carattere culturale,	
	scientifico, artistico e sportivo, quindi l'organizzazione di	
	spettacoli, fiere, mostre, convegni e attivita' di carattere	
	educativo e divulgativo;	
	- l'organizzazione di feste anche a domicilio, tramite l'au-	
	silio di animatori;	
	- l'organizzazione di viaggi culturali, escursioni e gite;	
	- la gestione di attivita' finalizzate allo studio, alla tu-	
	tela ed alla valorizzazione dei beni ambientali, paesaggisti-	
	ci, culturali ed architettonici;	
	- la gestione all'interno della struttura ove viene svolta	
	l'attivita' didattica di bar, mense, cinema, teatri, palestre	
	e laboratori linguistici;	
	- la gestione di servizi scuola-bus;	
	- la gestione di attivita' editoriali di tipo didattico ed	
	informativo.	
	La societa' potra' inoltre:	

	- promuovere, favorire e gestire in tutte le forme possibili	
	la qualificazione e la preparazione professionale dei soci;	
	- avvalersi di personale specializzato e tecnici specializza-	
	ti, sia per l'attivita' didattica che per la gestione del-	
	l'intera struttura organizzativa;	
	- svolgere l'attivita' di sviluppo di nuove metodologie di-	
	dattiche;	
	- mettere a disposizione di terzi i propri locali ed attrez-	
	zature, prestando tutti quei servizi inerenti l'attivita' di-	
	dattica svolta dalla societa';	
	- organizzare corsi di formazionwe professionale e perfezio-	
	namento professionale, meetings, congressi, nonche' qualsiasi	
	altra manifestazione che possa risultare idonea per lo svi-	
	luppo dell'attivita' sociale;	
	stipulare convenzioni con Enti e/o Istituzioni sia pubbliche	
	che private, comunali, regionali, nazionali ed internaziona-	
	li, nel rispetto della normativa vigente.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali la coopera-	
	tiva potra' compiere tutti gli atti necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, pertecipare a gare d'ap-	
	palto, licitazioni private e trattative private.	
	La societa' cooperativa potra' compiere, non come attivita'	
	prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale, ogni e qualsiasi operazione indistriale, mobiliare ed	
	immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza	

	garanzie reali per il finanziamento delle attivita' sociali e	
	la concessione di fideiussioni, avalli ed ipoteche di enti e	
	societa' a cui la societa' cooperativa aderisce nonche' a fa-	
	vore di altre cooperative e potra' assumere partecipazioni e	
	interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affi-	
	ne o connesso al proprio.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di in-	
	termediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2	
	gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 lu-	
	glio 1996 n. 415, le attivita' di mediazione e consulenza di	
	cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' di	
	imprese di investimento di cui all'articolo 18 del D.Lgs 24	
	febbraio 1998 n. 58.	
	La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito	
	delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mu-	
	tualita' previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia	
	e si propone altresì di promuovere il miglioramento economi-	
	co dei singoli soci.	
	La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei	
	confronti dei terzi non soci ai sensi dell'artivolo 2521 c.c.	
	ART.6 (Soci)	
	Il numero dei soci e' illimitato ma non puo' essere inferiore	
	ai minimi di legge.	

	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali ed alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' al-	
	la realizzazione dei processi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attivita' svol-	
	ta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro dispo-	
	nibili per la cooperazione stessa.	
	Possono essere ammessi soci volontari nelle forme previste	
	dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto	
	il diciottesimo anno di eta', che abbiano i requisiti per	
	partecipare all'attivita' dell'impresa esercitata dalla so-	
	cieta' cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa e comunque nella percentuale sta-	
	bilita dalla legge.	
	Nella continuazione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-	

	stici deve essere rispettato il principio di parita' di trat-	
	tamento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con	
	il suo patrimonio.	
	ART.7	
	Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare doman-	
	da scritta all'Organo Amministrativo che dovra' contenere:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attivita' che il richiedente	
	vuole svolgere, della eventuale capacita' professionale matu-	
	rata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute, nonche' del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare in conformita' del presente statuto e con	
	l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso vi-	
	sione;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrati-	
	vo.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sara'	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in	

	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regola-	
	mento.	
	I versamenti delle quote saranno richiesti dall'Organo Ammi-	
	nistrativo nei termini e nei modi che riterra' convenienti e	
	comunque secondo le norme vigenti.	
	Le quote dei soci ammessi non possono essere cedute con ef-	
	fetto verso la societa' se la cessione non e' autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	ART.8	
	E' fatto obbligo ai soci:	
	a) provvedere al versamento della quota sociale;	
	b) provvedere alla tassa di ammissione;	
	c) provvedere all'osservanza dello statuto e dei regolamenti;	
	d) mettere a disposizione le proprie capacita' professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed all'attivita'	
	svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	ART.9	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed e-	
	splicano un'attivita' concorrente, nonche' di prestare lavoro	
	subordinato o professionale a favore di terzi esercenti im-	
	prese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo	

	Amministrativo che puo' tenere conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	ART.10	
	La qualita' di socio si perde per recesso, decadenza o per e-	
	sclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' decadere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	da rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiara-	
	to la sua volonta' di interrompere qualsiasi altro rapporto	
	di lavoro;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrano	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'intere-	
	resse della societa'.	
	ART.11	

	L'esclusione sara' deliberata dall'organo di amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che svolge attivita' in contrasto o concorrente con quelle	
	della societa', senza espresso assenso dell'Organo di Amministrazione;	
	c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa';	
	e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisce un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	ART.12	
	Nel caso del decesso di un socio la societa' continuera' con	
	gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione e vi consentano.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	chi di loro assumerà la qualita' di socio o li rappresenterà di fronte alla societa'.	

ART.13		
	Il socio deceduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale del-	
	le somme versate oppure della minore somma risultante dal bi-	
	lancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o e-	
	sclusione deve essere comunicata ai soci interessati al prov-	
	vedimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sal-	
	vo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione	
	del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro istaurato ai sensi del precedente articolo	
	6.	
ART.14		
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso o il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento, redatto dall'Organo di Amministrazione ed appro-	
	vato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno puo' definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	

	l'assemblea puo' dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno puo' definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalita' richiamate dalle leggi.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.15	
	Il patrimonio della societa' e' costituito:	
	a) dal capitale, che e' variabile ed e' formato da quote so-	
	ciali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite	
	minimo di legge ne' superiore al limite massimo stabilito	
	dalla legge;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) dalle somme accantonate a riserva indivisibile costituita	
	ai sensi dell'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	d) dal fondo sovrapprezzo;	
	e) dal fondo rivalutazione di cui all'art.7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	f) dal fondo per fini mutualistici;	
	g) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	h) da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine di raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve di cui ai punti b), c), f), g) e h) non possono	

	essere ripartite tra i soci durante la vita della societa' e	
	neanche dopo lo scioglimento.	
	I soci versano ora stesso nelle casse sociali in denaro una	
	quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) cadauna	
	per un capitale iniziale di Euro 2.000,00 (duemila virgola	
	zerozero).	
	ART.16	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la meta' all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo di Am-	
	ministrazione.	
	ART.17	
	le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'Organo di Amministrazione.	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.18	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiudera' al 31 dicembre 2007.	
	Il bilancio viene approvato dall'assemblea la quale delibera	
	sulla situazione dei residui attivi annuali al netto di tutte	
	le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamen-	
	ti.	
	L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare in favore	

	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti re-	
	tributivi complessivi.	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristoro a favore dei soci lavoratori qualora lo consenta-	
	no le risultanze dell'attivita' mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristoro che potra' essere attribuito	
	mediante una o piu' delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione coo-	
	perativa.	
	La ripartizione del ristoro ai singoli soci lavoratori, do-	
	vra', in ogni caso, essere effettuata considerando la quanti-	
	ta' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	- almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalita' previste dalla	

	legge.	
	L'eventuale rimanente potra' essere destinato:	
	1. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verra' stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice ISTAT	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, cosi' come stabilito dalla	
	normativa per tempo vigente;	
	2. ad eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verra' stabilita dall'Assemblea che approva il bi-	
	lancio e che non potra' superare in ogni caso la misura mas-	
	sima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di	
	requisiti mutualistici per le Societa' cooperative, raggua-	
	gliato al capitale effettivamente versato;	
	3. ad eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ri-	
	storno, anche mediante aumento delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai	
	medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso del-	
	l'esercizio sociale di riferimento;	
	4. alla costituzione od all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari, sempre indivisibili, nella misura che verra'	
	stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.	
	L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva lega-	
	le, puo' deliberare la destinazione dei residui attivi con-	

	formemente a quanto previsto dal presente Statuto proporzio-	
	nalmente alla quantita' ed alla qualita' degli scambi mutua-	
	listici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite fra i soci sia durante la vita della Societa' che	
	all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito	
	dall'art.12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.19	
	Sono organi della Societa':	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, ove obbligatorio per legge.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.20	
	L'Assemblea e' composta dai soci iscritti da almeno tre mesi	
	nel relativo libro sociale, ciascuno dei quali ha diritto ad	
	un voto;	
	L'Assemblea dei soci puo' deliberare in seduta ordinaria op-	
	pure straordinaria.	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene convo-	
	cata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dal-	
	l'Organo di Amministrazione mediante l'avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo e la data di prima convocazione	
	e seconda convocazione che deve essere fissata almeno venti-	

	quattro ore dopo la prima, da spedire a mezzo raccomandata (o	
	qualsiasi altro mezzo idoneo a provare la ricezione) ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita', l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita, quando siano pre-	
	senti tutti i soci con diritto di voto, nonche' il Collegio	
	Sindacale se costituito.	
	ART.21	
	L'assemblea delibera:	
	a) sugli argomenti previsti dal Codice civile;	
	b) sull'eventuale erogazione di trattamenti economici ulte-	
	riori ai sensi dell'art.3 comma 2, della legge 3 aprile 2001	
	n. 142;	
	c) alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3	
	aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di pro-	
	muovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	d) all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le rela-	
	tive forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci la-	
	voratori ai fini della soluzione della crisi, nonche' in pre-	
	senza delle condizioni previste dalla legge, il programma di	
	mobilita'.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno en-	
	tro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, o comunque non oltre centottanta giorni quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura o al-	

	l'oggetto della Societa'.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quando essa e' richiesta da	
	almeno due terzi dei soci.	
	ART.22	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera col voto	
	favorevole della meta' piu' uno dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	ART.23	
	L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona no-	
	minata dall'assemblea.	
	Il presidente e' assistito da un segretario nominato dall'as-	
	semblea.	
	Di ogni adunanza viene redatto verbale da riportare sull'ap-	
	posito libro sociale.	
	ART.24	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facolta' di farsi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta;	
	ciascun socio puo' rappresentare al massimo due soci.	

	AMMINISTRAZIONE	
	ART.25	
	La Societa' e' amministrata alternativamente da un Consiglio	
	di Amministrazione o da un Amministratore Unico.	
	Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, se nomi-	
	nato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti.	
	Per il primo triennio e cioe' fino al 31 dicembre 2009, viene	
	nominato un Amministratore unico in persona del comparente	
	SPINELLO VINCENZO, il quale accetta la carica a lui conferi-	
	ta, dichiarando che non sussistono a suo carico cause di ine-	
	leggibilita' e di decadenza.	
	ART.26	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e'	
	investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione ordina-	
	ria e straordinaria della societa', senza limitazioni se non	
	quelle previste dalla legge, con facolta' di compiere tutti	
	gli atti che ritiene opportuni per attuare o raggiungere lo	
	scopo sociale.	
	In particolare, in via esemplificativa, potra':	
	- compiere qualsiasi attivita' bancaria, cambiaria, commer-	
	ciali e finanziaria;	
	- costituire garanzie anche reali, surroghe, postergazioni,	

	cancellazioni;	
	- stipulare contratti di mutuo;	
	- incassare somme presso qualsiasi ente pubblico o privato	
	presso enti e societa' pubbliche e private;	
	- riscuotere vaglia postali ed assegni;	
	- stipulare contratti;	
	- rilevare aziende;	
	- assumere e licenziare qualsiasi figura di dipendente;	
	- porre in essere azioni giudiziarie o resistere in giudizio;	
	- compiere tutto quanto e' necessario e utile alla societa';	
	- nominare direttori, procuratori "ad negotia" per determina-	
	ti atti o categorie di atti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART.27	
	Il Collegio Sindacale e' nominato ricorrendo le condizioni	
	previste dal Codice Civile.	
	Esso puo' essere istituito, altresì, pur non ricorrendo le	
	condizioni del Codice Civile su espressa delibera dell'assem-	
	blea dei soci.	
	Esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,	
	aventi i requisiti previsti dalle vigenti normative in mate-	
	ria, eletti dell'assemblea, la quale nominera' pure il Presi-	
	dente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibi-	
	li.	

	Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere	
	remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o al-	
	l'atto della nomina per tutta la durata della carica.	
	ART.28	
	In qualunque caso di scioglimento della Societa' l'assemblea	
	determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno	
	o piu' liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone	
	il potere.	
	In caso di scioglimento o di liquidazione della societa' il	
	patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere destinato al fondo mutualistico di promozione e	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge	
	n.59 del 31 gennaio 1992.	
	ART.29	
	Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del ca-	
	pitale sociale, di indivisibilita' tra i soci delle riserve	
	patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	La societa' intende operare quale cooperativa a mutualita'	
	prevalente e quindi si impegna a rispettare tutti gli obbli-	
	ghi ed i divieti dell'art.2514 del Codice Civile, al quale il	
	presente atto fa integrale rinvio.	
	ART.30	
	Per tutto quanto non e' regolato dall'atto costitutivo, di	

	cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le di-	
	sposizioni del Codice Civile (ed in particolare quelle sulle	
	societa' cooperative e, in quanto compatibili, le norme sulla	
	societa' a responsabilita' limitata) e delle leggi speciali	
	sulla cooperazione, fra cui in specie quelle sulle cooperati-	
	ve sociali.	
	Le spese di costituzione della cooperativa e sue conseguen-	
	ziali sono a carico della Societa' ed ammontano presuntiva-	
	mente ad Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).	
	Richiesto, io Notaio	
	ricevo quest'atto scritto con mezzi meccanici da persona di	
	mia fiducia e da me completato a penna su sei fogli di carta	
	dei quali occupa ventitre pagine intere e quanto di questa e	
	da me letto ai comparenti che da me interpellati dichiarano	
	di approvarlo e con me lo sottoscrivono alle ore diciassette	
	e minuti quaranta (ore 17.40).	
	Firmato: SPINELLO VINCENZO	
	SPINELLO GIUSEPPE	
	PLACENTI ALFONSA	
	CASSERO ROSARIO	
	DOTTOR FILIPPO FERRARA NOTAIO.	
	Registrato a Gela il 5 settembre 2007 al n. 2428	
	La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia	
	ad uso: Registro delle Imprese	
	Niscemi 5 settembre 2007	